

QUESITO N. 1:

Buongiorno Signori,

la presente per avere chiarimenti circa il massimale da applicare alla garanzia in oggetto. Nel capitolato RCA, all' Art. 13 si fa rimando a quanto previsto dall' Art. 12, che però indica franchigie e scoperti, non massimali.

RISPOSTA N. 1:

Spett.le Operatore Economico,

l'art. 13 - tutela legale - del Capo V - del capitolato RC Auto prevede che la garanzia di tutela legale è prestata nei limiti dei massimali indicati per ogni veicolo di cui all'elenco del precedente articolo 12.

Tuttavia, in tale elenco alla voce Tutela Legale, per mero errore materiale, non è riportato il massimale per ogni veicolo ricompreso nell'elenco.

Peraltro, tale massimale è comunque indicato nel predetto articolo 13 allorchè lo stesso prevede che nell'ipotesi in cui la copertura assicurativa RC Auto venga estesa nel corso del periodo assicurativo a veicoli non indicati nell'elenco, il massimale per annualità assicurativa per la copertura di tutela legale sarà pari ad Euro 30.000,00 per ogni veicolo di nuovo inserimento.

E' di tutta evidenza che il massimale relativo a veicoli inseriti in copertura ex post non può che essere identico a quello per i veicoli già compresi nell'elenco riportato nel capitolato speciale d'appalto.

Pertanto, questa stazione appaltante a chiarimento del quesito posto precisa che il massimale per la copertura di tutela legale di cui al sopra citato articolo 13 è pari ad Euro 30.000,00 per annualità assicurativa e per ogni veicolo oggetto della copertura assicurativa RC Auto, sia esso già compreso nell'elenco di cui al capitolato speciale d'appalto sia esso posto in copertura successivamente in corso di contratto.